



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 106

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di lunedì 26 gennaio 2009

INDICE**Commissioni permanenti**

3 ^a - Affari esteri	<i>Pag.</i>	3
5 ^a - Bilancio	»	10

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	21
-------------------------------	-------------	----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Lunedì 26 gennaio 2009

31^a Seduta*Presidenza del Presidente*

DINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Scotti.**La seduta inizia alle ore 14,05.**IN SEDE REFERENTE*

(1333) *Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008*, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente relatore DINI (*PdL*) illustra il provvedimento in titolo. Sottolinea in premessa che il Trattato in esame, firmato a Bengasi il 30 agosto scorso, tra Italia e Libia, segna la fine di un lungo contenzioso derivante dal periodo coloniale e pone le basi per un rinnovato sistema di relazioni bilaterali.

Le premesse del rinnovato stato delle relazioni bilaterali risalgono ai contatti avviati negli anni 90 e che hanno condotto al Comunicato Congiunto italo libico del 4 luglio 1998. All'epoca la Libia era un paese isolato e l'Italia, con un'azione diplomatica attiva, sentì la responsabilità di ricostruire i rapporti tra la Libia e la Comunità internazionale. Grazie in particolare agli sforzi diplomatici italiani la Libia uscì da quell'isolamento, rispondendo alle richieste che provenivano dalle Nazioni Unite, il che portò al superamento delle sanzioni e avviò una normalizzazione dei rapporti diplomatici tra la Libia e i paesi della Comunità internazionale.

Con il Comunicato Congiunto del 1998 l'Italia espresse per la prima volta il rammarico per le sofferenze arrecate al popolo libico a seguito della colonizzazione italiana e, al contempo, l'intenzione di trovare la soluzione di tutti i contenziosi bilaterali, costruire un rapporto di rispetto reciproco e collaborazione paritaria. La portata del Comunicato è stata sto-

rica e ha messo in rilievo la maturità della democrazia italiana nel riconoscere il proprio passato in una prospettiva realistica.

Il Trattato in esame costituisce il punto di arrivo di lunghe trattative e negoziati che hanno creato le condizioni per il passaggio da quella prima intesa del 1998 a un vero e proprio Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione. Esso stabilisce che il 30 agosto, anniversario della firma, sia proclamato «Giornata dell'Amicizia Italo- Libica».

Il Trattato corrisponde agli interessi dell'Italia, ove si consideri la rilevanza della Libia quale partner commerciale e interlocutore imprescindibile nel campo della politica energetica, ma anche nella disciplina dei flussi migratori in seno al Mediterraneo.

Al momento attuale la Libia rappresenta un'entità a pieno titolo inserita e operante sullo scenario europeo e internazionale. Rispetto all'Italia, vi sono relazioni privilegiate; del resto, il Mediterraneo e i paesi della sponda Sud che vi si affacciano sono sempre stati una costante priorità della politica estera dei Governi italiani da oltre venti anni.

Quanto ai contenuti del Trattato, esso si articola in tre Capi. Il primo stabilisce i principi generali alla base dell'intesa. Si conferma l'impegno delle Parti al rispetto della legalità internazionale nel quadro della comune visione di centralità della Carta delle Nazioni Unite, cui il Trattato fa continuo riferimento. Vengono poi affermati i principi del rispetto dell'uguaglianza sovrana degli Stati, del non ricorso alla minaccia o all'impiego della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza dell'altra Parte, della non ingerenza negli affari interni anche impegnandosi, nel rispetto della legalità internazionale, a non usare il proprio territorio in attività ostili verso l'altra parte. Tale impegno era del resto già contenuto nel Comunicato Congiunto del 1998. Non c'è nessuna incompatibilità con il Trattato Nato qualora la Libia agisca nel quadro della legalità internazionale. È altresì ribadito l'impegno alla soluzione pacifica delle eventuali controversie e al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Al riguardo l'Italia potrà sempre richiamare la Libia al rispetto della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e della Carta delle Nazioni Unite senza violare il principio della non ingerenza negli affari interni. Italia e Libia si impegnano inoltre ad adottare iniziative atte alla creazione di uno spazio culturale comune all'interno del quale si possa sviluppare il dialogo tra le due culture.

Il Capo II (articoli da 8 a 13) reca norme sulla «chiusura del capitolo del passato» e i contenziosi ancora in atto. In particolare, l'articolo 8 impegna l'Italia a realizzare in Libia progetti infrastrutturali di base individuati sulla base di intese bilaterali. Il relativo tetto massimo di spesa complessiva è di 5 miliardi di dollari, distribuiti in venti anni, cioè un importo annuale di 250 milioni di dollari. La Libia renderà disponibili i terreni e agevolerà le imprese esecutrici dei lavori. La realizzazione dei progetti sarà affidata a imprese italiane, i fondi finanziari saranno gestiti dall'Italia e non ci sarà quindi nessun trasferimento dei fondi alla Libia. L'articolo 9 istituisce una Commissione mista paritetica, costituita da componenti designati dai rispettivi Stati, con il compito di individuare le caratteristiche

tecniche dei progetti infrastrutturali di base e stabilire la tempistica dei lavori.

Tra le iniziative speciali dell'Italia a favore del popolo libico, di cui all'articolo 10, figurano oltre a quelle già contenute nel Comunicato Congiunto – quali l'assegnazione di borse di studio universitarie e post-universitarie a studenti libici, la cura di persone colpite dallo scoppio di mine in Libia presso istituti italiani e la restituzione di manoscritti e di reperti archeologici trasferiti in Italia in epoca coloniale – il ripristino del pagamento delle pensioni di guerra ai titolari libici e la costruzione in Libia di 200 unità abitative. Per contro, la Libia, confermando il Comunicato Congiunto, si impegna a concedere i visti di ingresso anche ai cittadini italiani espulsi in passato dal proprio territorio che desiderino entrare nel Paese per motivi di turismo, lavoro, o per altre finalità. Inoltre è previsto che, dopo lo scioglimento della Azienda libico-italiana (ALI), il fondo speciale da essa costituito sia gestito da un comitato misto paritetico e sia destinato alla realizzazione di iniziative speciali, come previsto dal Comunicato Congiunto (articolo 12).

Ai sensi dell'articolo 13, la Libia e l'Italia si impegnano a raggiungere con uno scambio di lettere una soluzione della questione dei crediti vantati dalle aziende italiane nei confronti di amministrazioni ed enti libici, sulla base del negoziato finora condotto nell'ambito dell'apposito Comitato misto sui crediti. Nel medesimo scambio di lettere sarà anche definita la questione dei debiti di natura fiscale e/o amministrativa di aziende italiane nei confronti di enti libici.

Il Capo III (articoli da 14 a 23), disciplina il nuovo partenariato bilaterale. Per rinsaldare le relazioni bilaterali, già presenti in numerosi settori, le Parti costituiscono un Partenariato bilaterale che si esprimerà attraverso consultazioni politiche su temi bilaterali, regionali e internazionali di reciproco interesse. Il Partenariato prevede, tra l'altro, una riunione annuale del Comitato di partenariato, formato dal Presidente del Consiglio dei ministri italiano e dal Segretario del Comitato Popolare Generale, che si svolgerà alternativamente nei due Paesi. Il Comitato di partenariato adotta i provvedimenti necessari all'attuazione degli impegni previsti dal Trattato (articolo 14).

L'articolo 15 prevede un rafforzamento della cooperazione negli ambiti scientifici e della tecnologia, mentre l'articolo 16 è volto ad approfondire la cooperazione culturale e i legami di amicizia tra i due Paesi. L'articolo 17 prevede la collaborazione economica e industriale, e l'articolo 18 promuove la cooperazione in materia energetica che le Parti si impegnano a favorirne il rafforzamento.

L'articolo 19 è volto a rafforzare la collaborazione nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico di stupefacenti e all'immigrazione clandestina. Per contrastare l'immigrazione clandestina, in base al Protocollo di cooperazione firmato a Tripoli il 27 dicembre 2007, è previsto il pattugliamento congiunto in mare con equipaggi misti e con motovedette messe a disposizione dall'Italia. È inoltre prevista la creazione di un sistema di controllo delle frontiere terrestri libiche, da affidare a società

italiane specializzate. Il costo dell'operazione sarà per metà a carico dell'Italia e per l'altra metà verrà chiesto il contributo dell'Unione europea, sulla base di precedenti intese tra quest'ultima e la Libia.

Il Trattato prevede altresì collaborazione nel settore della difesa tra le rispettive forze armate e tra le industrie militari, al sostegno alle vittime dello scoppio di mine e alla riabilitazione dei territori libici danneggiati. Con l'articolo 21 le Parti si impegnano a collaborare nel settore del disarmo e della non proliferazione delle armi di distruzione di massa e di adoperarsi per fare della Regione del Mediterraneo una zona libera da tali armi. Il Partenariato, infine, è esteso allo sviluppo dei rapporti tra i Parlamenti e gli enti locali delle due Parti, con l'intendimento di approfondire la conoscenza reciproca (articolo 22). L'articolo 23 reca le disposizioni finali relative all'entrata in vigore del Trattato e le modalità per le sue eventuali modifiche.

Per quanto attiene al disegno di legge di ratifica, accanto alle consuete disposizioni recanti l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Trattato, esso reca, all'articolo 3, alcune disposizioni a carattere generale dirette a introdurre, fino al 2028, un'addizionale all'imposta sul reddito delle società (IRES) per le imprese residenti in Italia e operanti nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi. Il comma 1 definisce quali soggetti passivi le società ed enti commerciali residenti in Italia con partecipazioni di controllo e di collegamento e con immobilizzazioni materiali e immateriali nette dedicate a tali attività con valore di libro superiore al 33 per cento della corrispondente voce di bilancio; le emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato a società ed enti con una capitalizzazione superiore a 20 miliardi di euro. L'aliquota ordinaria dell'imposta, ai sensi del comma 2, è pari al 4 per cento dell'utile prima delle imposte risultante dal conto economico qualora dallo stesso risulti un'incidenza fiscale inferiore al 19 per cento. L'imposta non è dovuta nelle ipotesi di esercizi in perdita mentre specifiche disposizioni sono dirette a individuare un importo massimo del tributo dovuto. Ai sensi del comma 3 vengono dettati i criteri per determinare l'incidenza fiscale del tributo, mentre ulteriori precisazioni in merito all'onere netto per l'IRES sono contenute nel successivo comma 4.

Nel corso dell'esame del provvedimento da parte della Camera dei deputati è stato approvato un nuovo articolo 4 che reca il riconoscimento di un ulteriore indennizzo a soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative. Esso dispone, in particolare, l'integrazione delle anticipazioni già percepite da cittadini italiani ovvero da società italiane operanti in Libia a seguito di provvedimenti emanati dalle autorità libiche, ai sensi della legge n. 1066 del 1971. A tal fine il comma 5 dell'articolo 4 istituisce un apposito fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui dal 2009 al 2011. La Commissione interministeriale per gli indennizzi potrà riesaminare le domande respinte in precedenza per carenza di documentazione.

L'articolo 5 infine reca la copertura finanziaria del provvedimento.

Il Trattato è stato oggetto di un lungo e in alcuni momenti anche teso confronto presso la Camera dei deputati, che tuttavia ha concluso i suoi lavori con un voto che ha visto la convergenza della maggioranza e di gran parte dei parlamentari dell'opposizione. Pur comprendendo come siano emersi rilievi su alcuni aspetti di questo Trattato, frutto di una negoziazione lunga e complessa, il presidente relatore ritiene tuttavia che oggi occorra valutare, al di là delle questioni di dettaglio, il significato politico di questo Trattato. Su di esso si deve esprimere un giudizio; un giudizio, a suo avviso, largamente positivo. L'Italia è il primo paese ex-coloniale che riconosce con chiarezza le responsabilità derivanti dal passato. Questo riconoscimento permette di guardare al futuro e di porre così basi solide per un rapporto forte tra le due sponde del Mediterraneo che deve divenire sempre di più non una barriera ma un ponte di pace fra culture diverse nella prospettiva di un progresso comune.

Il senatore PERDUCA (*PD*) condivide il rilevante significato politico del Trattato in esame. Osserva in premessa come, tuttavia, esso sia frutto di un accordo tra Governi senza il coinvolgimento, se non nell'attuale stato di ratifica, dei Parlamenti nazionali, i quali rimarranno altresì estranei all'applicazione dello stesso.

Dopo aver richiamato l'articolo 22 dell'Accordo, volto a favorire lo sviluppo dei rapporti tra i Parlamenti e tra gli enti locali, nella consapevolezza della loro importanza per una più intensa e approfondita conoscenza reciproca, fa presente come il proprio partito non sia pregiudizialmente contrario ad un dialogo con la Libia, ma dissente fortemente dalle modalità definite nel Trattato in titolo. Tale considerazione è alla base della presentazione, nel corso dell'esame in prima lettura da parte della Camera dei deputati, di un elevato numero di proposte emendative, le quali, preannuncia, saranno altresì riproposte innanzi alla Commissione. L'Accordo, pur frutto di trattative lunghe e complesse, reca disposizioni non chiare prevedendo interventi indefiniti e sostanzialmente rimessi, per rilevanti profili, a comitati da costituirsi successivamente e a scambi di lettere. Mancano poi criteri orientativi per risolvere eventuali future interpretazioni contrastanti, il che potrebbe essere foriero di difficoltà applicative e di controversie.

Sottolinea come la genericità delle espressioni utilizzate nell'Accordo ponga a rischio l'effettivo rispetto delle pattuizioni, tanto più avendo quale controparte lo Stato libico. Le posizioni pubbliche assunte dal Governo della Libia nel contesto internazionale e le misure di nazionalizzazione preannunciate per far fronte al calo del prezzo del petrolio inducono a nutrire preoccupazioni e a proporre incertezze su come il Trattato verrà applicato, soprattutto considerando la ingente consistenza degli stanziamenti di denaro pubblico ad esso destinati da parte italiana.

Fa notare come, rispetto all'intento di porre rimedio alle sofferenze arretrate al popolo libico nel periodo coloniale, gli investimenti infrastrutturali che l'Italia si propone di effettuare in Libia non abbiano immediate e certe ricadute rispetto alla popolazione locale e, anzi, possano avere un

elevato impatto dal punto di vista ambientale e dell'assetto territoriale, senza che il Trattato nulla disponga in merito.

Un'ulteriore problematica che ritiene degna di considerazione è costituita dall'esigenza di assicurare un'interlocuzione che ponga quale premessa imprescindibile il rispetto dei diritti umani delle popolazioni interessate. A tale proposito, richiama il pericolo che in Libia non vengano adeguatamente tutelati i diritti dei dissidenti e delle minoranze etniche e religiose, oltre al preoccupante fenomeno dell'emigrazione illegale, che avviene secondo modalità in totale violazione dei principi umanitari.

Osserva peraltro come i meccanismi di contrasto ai fenomeni migratori clandestini sia affidato nel Trattato ad un sistema di controllo delle frontiere terrestri libiche che giudica inadeguato alla luce delle dimensioni di tale confine e dei sistemi individuati.

Evidenzia che tutte le considerazioni appena svolte sono finalizzate a sollecitare un attento approfondimento dei contenuti del Trattato, ferma restando la disponibilità al dialogo e al confronto della propria parte politica.

Rispetto, poi, al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, fa presente che la principale destinataria delle misure fiscali ivi contenute sarà l'ENI, la quale dovrebbe anche essere la principale fruitrice anche delle nuove opportunità commerciali derivanti dal Trattato. In proposito, ritiene che la finalità di sostenere un aumento dell'interscambio commerciale con la Libia avrebbe potuto essere perseguita efficacemente anche senza la sottoscrizione di un Trattato come quello in esame che, peraltro, non individua adeguati criteri per la selezione delle imprese che effettueranno investimenti e non definisce procedure e caratteristiche degli affidamenti degli appalti.

Sottolinea come il Trattato sottoscritto dall'Italia difficilmente possa essere considerato quale riferimento in ambito internazionale di soluzione delle controversie originate nel periodo coloniale. Peraltro, la tradizione e l'autorevolezza italiana nello scenario internazionale, che si sono andate consolidando grazie al ruolo svolto in sede di istituzione della Corte penale internazionale e di sostegno all'adozione della risoluzione delle Nazioni unite sulla sospensione della pena di morte, non possono essere a suo avviso vanificate dalla sottoscrizione di un Accordo con uno Stato, quale la Libia, che tarda nell'avviarsi con decisione sul sentiero di una riforma in senso democratico delle sue istituzioni. Sotto questo profilo lamenta che in tale Accordo non siano state inserite, diversamente dalla prassi seguita dall'Unione europea nella stipulazione dei Trattati internazionali, disposizioni relative alla predisposizione di meccanismi di verifica rispetto alla tutela dei diritti umani e civili in sede applicativa.

Evidenzia quindi come un ulteriore elemento da tenere in considerazione sia costituito dai riferimenti contenuti nell'Accordo al rispetto della legalità internazionale, soprattutto in relazione alla partecipazione italiana ad eventuali future iniziative definite dalla NATO che dovessero prevedere l'utilizzo di basi sul territorio italiano e che coinvolgessero anche la Libia. Giudica grave il ricorso nell'Accordo a nozioni di incerta inter-

pretazione che potrebbero tradursi, in concreto, in limitazioni per l'Italia nelle posizioni da assumere in seno alla comunità internazionale. Analoghe considerazioni valgono relativamente al principio di non ingerenza negli affari interni.

In conclusione, ribadisce come la posizione della propria parte politica rispetto al disegno di legge in esame, che condurrà alla presentazione di numerose proposte emendative, non sia motivata da una pregiudiziale chiusura rispetto all'instaurazione di rapporti politici e commerciali con la Libia, bensì da un fermo disaccordo sui contenuti del Trattato di amicizia.

Il presidente relatore DINI (*PdL*) prende atto delle considerazioni svolte dal senatore Perduca e si riserva di fornire chiarimenti in sede di replica.

Dopo un intervento della senatrice MARINARO (*PD*), e aver informato che il provvedimento è stato inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea per la prossima settimana, propone di fissare alle ore 11 di domani, martedì 27 gennaio 2009, il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge in titolo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

BILANCIO (5^a)

Lunedì 26 gennaio 2009

115^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
Massimo GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1315) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore SAIA (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che per una disamina puntuale dei profili finanziari del provvedimento si rinvia alla Nota n. 30 del Servizio del bilancio. Per quanto di competenza, rileva che appare tuttavia opportuno segnalare in ordine all'articolo 1, riguardante il *bonus* straordinario per l'anno 2009, che il beneficio sembra configurato come un diritto soggettivo (comma 1) – nonostante che l'erogazione dello stesso sia subordinata alle disponibilità degli enti erogatori del monte dei contributi e delle ritenute da portare a compensazione –; osserva che l'individuazione della platea dei soggetti beneficiari è stata effettuata sulla base di dati reddituali e fiscali relativi al 2005, il che potrebbe determinare una inesatta determinazione di tale platea, con corrispondenti riflessi sull'ammontare dell'onere complessivo stimato dalla relazione tecnica. Riguardo all'articolo 8 concernente la revisione congiunturale degli studi di settore osserva, in primo luogo, che non vengono previsti limiti alla discrezionalità attribuita al Governo in relazione alla revisione dei parametri; tale discrezionalità riguarda sia l'individuazione dei settori che saranno oggetto delle modifi-

che, sia l'entità delle correzioni da apportare. La norma si limita infatti ad affermare di quali dati ed elementi le integrazioni terranno principalmente conto. Inoltre, non viene previsto esplicitamente un orizzonte temporale oltre il quale ritornare ai criteri precedenti, una volta superata la fase di crisi che ha motivato le modifiche, per quanto la rubrica dell'articolo contenga il riferimento ad una «revisione congiunturale». Ricorda che di norma gli interventi sulla legislazione riguardante gli studi di settore sono stati ritenuti suscettibili di recare effetti finanziari in termini di variazione del gettito atteso: ad esempio, alle disposizioni concernenti la revisione degli studi di settore contenute nella legge finanziaria per il 2007 era stato associato un incremento di gettito per gli anni 2007, 2008 e 2009. In particolare, poiché le circolari dell'Agenzia delle entrate esplicitano che l'attività di accertamento sulla base degli studi di settore deve essere prioritariamente rivolta nei confronti dei contribuenti non congrui, sottolinea che una revisione dei parametri che tenga conto della congiuntura in atto è destinata verosimilmente a rendere congruo un insieme di soggetti che altrimenti non lo sarebbe stato. D'altra parte, vista la centralità che le citate circolari dell'Amministrazione finanziaria attribuiscono al contraddittorio, fa presente che è fisiologico che un certo numero di contribuenti non congrui dimostri che i ricavi o compensi presunti non sono stati effettivamente conseguiti. Rileva quindi che sarebbe opportuno disporre di una stima degli effetti finanziari attesi in relazione alla norma, sulla base di una gamma di ipotesi formulate dal Governo, tenendo naturalmente conto della contrazione di ricavi e compensi derivante dalla situazione congiunturale, nonché delle modifiche concernenti gli studi di settore contenute nelle disposizioni di cui ai commi 1 - 4 del successivo articolo 27 del presente provvedimento, riguardante gli accertamenti. In relazione all'articolo 11, riguardante il potenziamento finanziario Confidi, fa presente che nella documentazione depositata alla Camera dei deputati, il Governo ha affermato il carattere *una tantum* del rifinanziamento del fondo di garanzia tramite le risorse derivanti dalle revoche delle agevolazioni concesse ai sensi della legge n. 488 del 1992, che potrebbero essere attribuite nell'arco di un triennio, per un totale massimo di 400 milioni di euro, corrispondente all'importo iscritto nella tabella dei saldi di finanza pubblica. Il Governo ha altresì evidenziato che da una ricognizione effettuata con decreto del MISE del 28 febbraio 2008 la disponibilità di risorse derivanti dalle economie in esame ammontava a 785 milioni di euro. Sul punto, ribadisce la necessità di fornire ulteriori elementi di dettaglio idonei a dimostrare la sussistenza delle disponibilità sufficienti a rifinanziare il fondo di garanzia per l'importo di 450 milioni di euro, posto che la ricognizione effettuata con decreto del MISE risale al febbraio 2008 e nel frattempo le economie relative al sistema degli incentivi di cui alla legge n. 488 del 1992 sono state utilizzate per ulteriori finalità. Inoltre, atteso che la nota citata afferma che le risorse che potrebbero essere attribuite nel triennio ammontano a 400 milioni di euro, segnala che andrebbe chiarito il motivo della difformità con l'importo indicato nella norma e se non sia da valutare un eventuale allineamento dei dati. Con riferimento alla garanzia di ultima

istanza da parte dello Stato sugli interventi del citato fondo, sottolinea che nel corso dell'esame alla Camera dei deputati è stata eliminata la previsione del funzionamento della norma solo nei limiti delle risorse destinate a tale scopo a legislazione vigente; circostanza quest'ultima che potrebbe far assumere al dispositivo conseguenze di oneri non predeterminabili e quindi tali da poter essere di entità anche notevole. Sul punto appare necessaria una puntualizzazione del Governo. Inoltre, pur alla luce delle modifiche apportate alla Camera dei deputati – finalizzate a disciplinare la garanzia dello Stato ai sensi della vigente normativa – e pur potendosi condividere quanto affermato dal Governo nella documentazione presentata alla Camera dei deputati circa l'incertezza dell'onere e del tempo in cui esso si verificherà, osserva che la materia della garanzia dello Stato rientra nell'ambito dell'obbligo di copertura *ex* articolo 81 della Costituzione (sia pure non per l'intero importo del credito garantito ma per una frazione dello stesso determinata in base alla probabilità che i debitori non adempiano le obbligazioni sottostanti), il che esclude la ricorribilità a mezzi di bilancio. Trattandosi quindi di interventi potenzialmente suscettibili di determinare un impatto significativo, sui conti pubblici, fa presente che appare opportuno che il Governo oltre, a procedere ad una quantificazione degli oneri attesi, individui apposite risorse, differenti da quelle già previste a legislazione vigente, da destinare allo scopo, naturalmente se non viene ripristinato il limite previsto nel testo iniziale. In relazione all'articolo 15, concernente il riallineamento e la rivalutazione dei valori contabili un aspetto di carattere generale è la mancata quantificazione del possibile minor gettito derivante dalla rivalutazione dei beni, per effetto della disposizione e in connessione al minor valore delle plusvalenze. Infatti, fa presente che occorre evidenziare che i beni in discorso, se rivalutati in epoche recenti rispetto al momento di vendita, potranno generare minor gettito a titolo di imposta ordinaria sulle plusvalenze da cessione e realizzazione. Tale aspetto non sembra esser quantificato nella relazione tecnica, la quale inoltre non considera i possibili effetti negativi, dovuti al periodo di crisi economico-finanziaria attuale, che potrebbero ripercuotersi sulle decisioni dei contribuenti di aderire alla disciplina di rivalutazione in esame, viste anche le modalità di versamento che prevedono il pagamento in unica soluzione. Con riferimento invece alla possibilità di riallineamento di cui al punto 1), rileva che occorre evidenziare che la relazione tecnica stima nel 10 per cento la quota di soggetti che sarebbero interessati alla ripartizione in cinque esercizi del saldo negativo di riallineamento, con ciò stimando solo in 530 milioni (cioè 5,3 mld * 10 per cento) la quota di base imponibile da portare in detrazione per quote costanti per cinque esercizi. Fa presente che appare quindi necessario un approfondimento sui criteri di stima adottati in relazione tecnica, per la quale solo il 10 per cento dell'ammontare dei riallineamenti negativi inciderebbe in termini di minor gettito a fini IRES/IRAP. Per quanto concerne invece gli effetti finanziari degli emendamenti approvati in prima lettura, rileva che occorre evidenziare in prima battuta che sarebbe opportuno che il Governo fornisse una nuova stima degli effetti derivanti dalla modifica con-

tenuta nel comma 3, lettere a) e b), che ha prodotto uno spostamento da una categoria all'altra dei beni riallineabili; in particolare, per i valori diversi da quelli relativi a beni fungibili, ammortamenti, rettifiche di valore ed accantonamenti si passa dalla tipologia di beni sottoposti alla disciplina di cui al comma 7 (vedi punto 3) alla disciplina di cui ai commi 4 e 5 (vedi punti 1 e 2). Inoltre, sempre con riferimento alle modifiche apportate in sede di esame presso la Camera dei deputati e contenute nel comma 7, fa presente che sarebbe opportuno che il Governo fornisse adeguata quantificazione in merito alla possibilità che i riallineamenti relativi alle rimanenze di merci possano essere effettuati applicando la disciplina recata dall'articolo 81, comma 21, del decreto-legge n. 112 del 2008, che prevede l'affrancamento di detti valori con il pagamento di un'imposta sostitutiva del 16 per cento. Ulteriore osservazione riguarda le modifiche apportate al comma 10 con riferimento all'eliminazione del limite massimo della quota annua di ammortamento; rammenta, in proposito, che nella versione originaria esso era pari ad 1/9 e che su tale base si erano stimati gli effetti di gettito evidenziati in relazione tecnica. Rileva che è pertanto opportuno che il Governo consideri la possibilità che i contribuenti possano ammortizzare i beni in questione in termini temporali più rapidi, il che implicherebbe una sottostima dell'effetto negativo di gettito in termini di IRES/IRAP. Un ulteriore aspetto concerne la modifica contenuta nel comma 11, che aggiunge l'IRPEF tra le imposte interessate dalla normativa recata dal comma 10. In particolare, segnala che tale aggiunta induce a ritenere valido quello che già in sede di interpretazione della disposizione originaria appariva verosimile e cioè che la disciplina in questione potesse essere applicata a tutte le imprese che eseguono conferimenti a prescindere dal presupposto che adottino o meno gli IAS. Tale estensione soggettiva anche alle imprese che adottano principi contabili interni potrebbe generare variazioni di gettito che né la relazione tecnica né eventuali quantificazioni successive sembrano aver considerato. A ciò si aggiunga che tale comma prevede che il riallineamento di cui al punto 4) può riguardare anche attività diverse da quelle indicate nel citato articolo 176, comma 2-ter, del TUIR, con ciò prefigurando una estensione oggettiva a tutte le attività presenti in bilancio (siano esse crediti, rimanenze, immobilizzazioni finanziarie); tale aspetto, che potrebbe produrre variazioni finanziarie, non viene preso in considerazione nella relazione tecnica. Vista la rilevanza finanziaria della disciplina in discorso si ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti sui punti segnalati. Segnala poi l'articolo 27, riguardante la normativa sugli accertamenti, con particolare riferimento ai commi 16-21-bis: al riguardo, segnala che la relazione tecnica non dà indicazioni circa le banche dati utilizzate per trarre i valori posti a base della quantificazione proposta; inoltre, essa utilizza alcune ipotesi circa la stima della percentuale di gettito recuperabile in via gradualmente crescente, senza fornire argomentazioni che possano essere verificate. Per di più tale maggior gettito sarebbe ascrivibile non solo alla maggiore capacità accertatrice degli uffici, ma in parte anche ad effetti indotti dovuti a deterrenza delle norme in esame. Nulla viene osservato in

merito al fatto che tale maggior gettito sia esclusivamente aggiuntivo rispetto alla fisiologica attività di accertamento; ed infatti, in tali casi, sarebbe opportuno depurare dall'ammontare del maggior gettito la parte di valore degli accertamenti già in atto e che comunque sarebbero stati compiuti a legislazione vigente. Rileva, pertanto, che specificazioni in tal senso da parte del Governo aiuterebbero a comprendere la reale portata della norma, alla quale si ascrive una capacità di deterrenza nel terzo esercizio pari al doppio rispetto a quella prevista nell'esercizio iniziale (2009). A ciò si aggiunga che l'allungamento dei termini recato dal citato comma 16 fa ipotizzare che le attente analisi che debbono esser condotte dall'ufficio finanziario, aspetto peraltro evidenziato anche in relazione illustrativa, implicheranno una meticolosa attività finanziaria che potrà tradursi in una dilatazione dei tempi di recupero di gettito. Tale circostanza fa pertanto ipotizzare di difficile raggiungimento l'obiettivo di maggior gettito stimato, già a partire dal primo anno di applicazione della nuova normativa. Un altro aspetto che andrebbe chiarito, con riferimento alla disposizione recata dal comma 20, riguarda la riduzione delle dotazioni finanziarie della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio». Rileva, in proposito, che tale riduzione, sulla base del tenore testuale del comma 21, risulta correlata al maggior gettito riveniente dalla disciplina recata dai commi in esame. La correlazione e l'identità di importo tra le maggiori entrate e la riduzione di spesa farebbe ipotizzare l'intenzione di rimpinguare le indicate dotazioni di spesa per effetto delle somme derivanti dal maggior gettito recato dalla disciplina in esame. Se così fosse, dovrebbero essere esplicitate in norma le modalità di tale giro contabile. In ogni caso, segnala che occorre sottolineare che la riduzione disposta a livello di missione di spesa comporta che sarà effettuata in via amministrativa una variazione degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente a un livello molto più ampio dell'unità elementare di voto, che come è noto è fissata al livello dei macroaggregati all'interno dei programmi di spesa sottostanti le missioni. La norma consente invece spostamenti di risorse all'interno della missione indicata, senza alcun ulteriore vincolo. Con riferimento infine al nuovo comma 21-bis, sottolinea che il ricorso alle prestazioni del personale del Ministero dell'economia e delle finanze da parte dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di stato, finalizzata a potenziare le capacità di accertamento, potrebbe, per contro, generare una difficoltà nell'attività ordinaria di natura accertatrice eventualmente già svolta da parte del citato personale nell'amministrazione di provenienza. Come già evidenziato in precedenza si potrebbe rischiare di non riuscire a cogliere gli obiettivi di maggior gettito stimati nelle normative recate dall'articolo in esame, ma anzi di innescare procedimenti di contenzioso tributario per accertamenti condotti in modo sommario. Anche su questo punto fa presente che sarebbero necessari chiarimenti. Infine, per quanto riguarda l'articolo 30-bis, concernente disposizioni fiscali in materia di giochi, rileva che l'articolo introduce modifiche alla legislazione vigente tali da determinare rilevanti effetti finanziari. In particolare, fa presente che si tratta della modifica dell'aliquota del PREU e della di-

versa entità dei trasferimenti al CONI e all'UNIRE. Anche la previsione della rateizzazione delle somme dovute ai Monopoli di Stato a seguito dei controlli e la modifica della disciplina delle garanzie (comma 3) appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari, per la cui stima occorre un'integrazione della relazione tecnica. Con riferimento all'aliquota del PREU segnala che è necessario che venga chiarito in base a quali considerazioni si ritenga di associare maggiori entrate alla previsione di aliquote variabili – in funzione di parametri legati alla quantità della raccolta delle somme giocate – dall'8 per cento ad un massimo del 12,6 per cento, dal momento che la percentuale vigente, introdotta dalla legge finanziaria per il 2009, è quella del 13,40 per cento. Ricorda che il riepilogo degli effetti finanziari derivante dal provvedimento in esame, come approvato dalla Camera dei deputati, indica i seguenti effetti finanziari: maggiori entrate in relazione al PREU, pari a 85 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011; maggiori spese per ulteriori contributi al CONI e all'UNIRE, pari a 83,7 milioni per il 2009 e 54,3 milioni per il 2010. Fa presente che appare quindi opportuna l'acquisizione di una relazione tecnica.

Il sottosegretario CASERO deposita agli atti della Commissione una nota contenente i chiarimenti richiesti che viene resa disponibile.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

È altresì rinviato l'esame degli emendamenti trasmessi dall'Assemblea.

(1306) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente

(Parere alla 13^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore TANCREDI (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti segnalando, per quanto di competenza, in relazione al comma 1 dell'articolo 1, che viene disposta un'ulteriore proroga delle Autorità di bacino, analogamente a quanto disposto dal decreto legislativo n. 284 del 2006. Alla precedente proroga non erano stati associati oneri ma era stata prevista una clausola di invarianza degli oneri (articolo 1, comma 3): occorre valutare l'opportunità di prevedere una clausola analoga nel provvedimento in titolo. Il comma 1 dell'articolo 5 prevede che il limite temporale previsto per il regime transitorio relativo al passaggio dall'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) alla tariffa integrata ambientale (TIA) – già prorogato dalle leggi finanziarie per gli anni 2007 e 2008 – sia prorogato anche per l'anno 2009. Come segnalato dal Servizio del bilancio, rileva che la proroga di un anno del limite temporale entro il quale esiste l'obbligo di passare dalla TARSU alla TIA appare suscettibile di determinare riflessi sul gettito dei Comuni, dal momento che i criteri di individuazione dell'entità del pre-

lievo sono in parte differenti; in particolare, gli importi da pagare a titolo di tariffa sono mediamente più elevati rispetto a quelli derivanti dalla TARSU, sia perché, a differenza della TARSU, per la TIA esiste l'obbligo della copertura integrale dei costi del servizio ed, infine, perché nella TIA i costi da coprire tengono conto anche delle spese di amministrazione, quali gli stipendi per il personale amministrativo, eventuali oneri per contenzioso. La proroga del passaggio alla tariffa appare rilevante anche in termini di minor gettito per lo Stato a titolo di IVA, dal momento che il corrispettivo pagato a titolo di TIA, diversamente da quanto accade per la TARSU, è soggetto a tale tributo. In relazione al comma 3 dell'articolo 8, pur trattandosi di un onere e di una copertura relativi all'esercizio concluso (2008) tuttavia occorre chiarire se le risorse di coperture erano disponibili al momento di emanazione del decreto-legge (30 dicembre 2008), posto che l'interrogazione della banca dati alla data del 19 dicembre scorso non attesta l'esistenza delle risorse in questione.

Per quanto riguarda gli emendamenti, segnala le proposte 1.1 (limitatamente al capoverso 3-*quater*), 6.3 (limitatamente al capoverso 1-*bis*, lettera a), 6.4 (limitatamente al capoverso 1-*bis*, lettera a), 6.5 (limitatamente al capoverso 1-*bis*, lettera a), 7.0.3 e 8.0.17 in quanto appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri o minori entrate privi di adeguata copertura. Occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 1.5, 2.38 (in relazione ad eventuali effetti di cassa), 6.0.1 (in relazione agli eventuali oneri derivanti da infrazioni comunitarie), 7.0.4 e 8.0.19 (in relazione agli eventuali oneri derivanti da infrazioni comunitarie). Con riferimento alle proposte 8.2, 8.3 e 8.4, occorre acquisire conferma della capienza delle coperture a valere sulla tabella C. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario CASERO si riserva di fornire gli elementi richiesti nel corso della successiva seduta.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(1305) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore TANCREDI (*PdL*), in sostituzione della relatrice Bonfrisco, illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 8, al fine di valutare la congruità della copertura della norma occorre acquisire ulteriori informazioni sulla inizio effettivo dell'obbligo contributivo da parte del datore di lavoro pubblico in relazione ai fondi Perseo e Sirio, già costituiti, e del costituendo fondo della norma in esame dato che la relazione tecnica richiama soltanto l'onere contributivo del fondo Espero. In relazione all'articolo 14 occorre valutare l'effettiva congruità della clausola di invarianza prevista in rela-

zione ai commi 1 e 2 e 8 che sembrano invece determinare effetti economici non quantificati e non coperti: i primi due commi in relazione alla proroga delle promozioni a ruolo aperto degli ufficiali e l'ultimo comma in relazione alla proroga di due anni della fase transitoria dell'ausiliaria in relazione agli effetti del ricalcolo del trattamento pensionistico definitivo. In relazione all'articolo 15, comma 1, concernente la proroga di termini in materia di accantonamenti, rinvia alle osservazioni della Nota del Servizio del bilancio. Per quanto riguarda l'articolo 18 (liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari) occorre valutare l'opportunità di inserire una clausola d'invarianza analogamente a quanto fu stabilito nella precedente proroga (decreto-legge n. 248 del 2007, articolo 26). In relazione all'articolo 35 che proroga, per il comparto della ricerca, la possibilità, fino al 30 giugno prossimo, di conferire incarichi professionali nei limiti di bilancio degli enti di ricerca, occorre acquisire conferma circa la marginalità degli effetti finanziari derivanti da una riduzione dei risparmi di bilancio degli enti in questione.

Per quanto riguarda l'articolo 41, relativamente ai commi da 1 a 5 rinvia alle osservazioni contenute nella Nota del servizio del bilancio circa la necessità di chiarire se il mantenimento in bilancio di risorse dell'anno 2008 in relazione alla procedure di assunzione e stabilizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni abbia o meno effetto sui saldi e acquisire conferma delle disponibilità in bilancio per l'anno 2009. Analoghe osservazioni valgono anche per il comma 16. Condivide poi la necessità, richiamata nella medesima Nota, di acquisire dati di contabilizzazione sia in relazione alle economie del primo periodo che ai maggiori oneri correlati al secondo periodo del comma 7 del medesimo articolo. In relazione poi al comma 10, che differisce al 31 maggio 2009 il termine per la revisione delle piante organiche dei Ministeri disposta dall'articolo 74, comma 1 del decreto legge n. 112 del 2008, occorre acquisire conferma che ciò non metta a rischio i risparmi associati alla norma in questione per il triennio 2009-2011 per la mancata applicazione del comma 6 dell'articolo 74. Relativamente al comma 11, che concede risorse alla regione Friuli-Venezia Giulia finalizzate ad interventi a favore della minoranza slovena, occorre acquisire conferma dell'effettiva disponibilità delle risorse. Segnala inoltre che il riferimento all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente va fatto in relazione o al ministero dell'istruzione o a quello dell'università che nell'anno 2008 risultavano ancora in due differenti stati di previsione. Relativamente poi al differimento dei termini in materia fiscale, di cui all'articolo 42, rinvia alle osservazioni contenute nella Nota del servizio del bilancio sia in relazione agli aspetti di verifica delle quantificazioni in relazione tecnica, relativamente al comma 6 sia con riferimento ai commi 3 e 4, sui quali chiarimenti del Governo sembrerebbero opportuni.

In relazione all'articolo 42, comma 1 occorre acquisire chiarimenti in merito alla natura ricognitiva o meno della norma circa il limite di emissione di titoli del debito pubblico, mentre in relazione al comma 2 segnala che viene prevista la possibilità di effettuare variazioni compensative in

termini di competenza e di cassa tra i fondi di cui agli articoli 7, 9 e 9-ter della legge di contabilità.

Segnala infine gli articoli 12, comma 1 (nuove province), 13, comma 3 (indennizzi per personale contaminato da uranio impoverito), 15, comma 2 (incentivazioni al personale civile dello stato ecc.), 17 (iniziative a favore dei consumatori) che determinano il mantenimento in bilancio di somme relative all'esercizio finanziario 2008 per essere utilizzate nell'anno 2009.

Il sottosegretario CASERO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti nel corso della prossima seduta.

Il seguito dell'esame viene dunque rinviato.

(1195) Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore TANCREDI (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 1, comma 1, prevede tra i vari principi direttivi di una delega al Governo, specifiche agevolazioni fiscali per favorire la capitalizzazione delle reti costituite all'interno dei distretti industriali da attuare mediante l'applicazione di aliquote ridotte sugli utili corrispondenti alla remunerazione ordinaria del capitale investito con il vincolo di mantenere invariato il gettito e senza oneri aggiuntivi per lo Stato (lettera *i*). A tal riguardo, per dimostrare il funzionamento effettivo del vincolo di invarianza del gettito, occorre chiarire quali misure si intendono adottare a compensazione delle aliquote ridotte sugli utili corrispondenti alla remunerazione ordinaria del capitale investito. Occorre poi valutare l'opportunità di introdurre una clausola di invarianza degli oneri in relazione alla delega prevista dall'articolo 3, comma 2, relativa al riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo ivi previsti. In relazione poi alla destinazione al Fondo per le zone franche urbane di risorse, pari a 50 milioni di euro annui, rivenienti dal fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) (comma 4 del medesimo articolo 3), occorre specificare la cadenza temporale dell'onere, in quanto – come segnalato dal Servizio del bilancio – l'anno terminale del FAS è il 2015 e a partire dal 2016 il maggior onere potrebbe gravare sulla fiscalità generale (ossia sul bilancio a legislazione vigente). Occorre, altresì, acquisire conferma della disponibilità delle risorse di copertura. Fa presente, poi, che il comma 7 dell'articolo 3 prevede che le installazioni e i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento, anche se collocati permanentemente, per l'esercizio dell'attività, entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive regolarmente autorizzate, non costituiscono in alcun caso attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici. Durante l'esame presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, il rap-

presentante del Governo ha dichiarato che non vi sono elementi idonei ad affermare con certezza che da tali disposizioni derivino conseguenze finanziarie negative a carico degli enti locali. Occorre, pertanto, valutare l'opportunità di acquisire elementi più puntuali volti ad escludere che tali disposizioni possano far venir meno il pagamento di oneri connessi al rilascio di permessi. L'articolo 4 prevede poi l'assimilazione dei consorzi agrari alle cooperative a mutualità prevalente. Durante l'esame presso la Camera dei deputati, il rappresentante del Governo ha argomentato che la disposizione in esame non determina effetti finanziari negativi in quanto si tratta di soggetti che versano in difficoltà finanziarie. Da ciò ne deriva che la revisione del regime tributario di tali enti non determinerebbe in ogni caso perdite di gettito. Tuttavia, come segnalato dal Servizio del bilancio, dalla banca dati SINTESI (società di capitali ed enti commerciali tratti da UNICO 2006) relativamente all'anno d'imposta 2005 si evidenzia la compresenza di consorzi con reddito positivo e dalla nota del 15 ottobre scorso del Ministero dell'economia e delle finanze, depositata presso l'altro ramo del Parlamento, si evince che il riconoscimento dello *status* di cooperativa a mutualità prevalente ai consorzi è suscettibile di determinare per essi possibili vantaggi fiscali.

In relazione alla delega contenuta nel comma 2 dell'articolo 6, concernente la ridefinizione, il riordino e la razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, occorre valutare l'opportunità di prevedere una clausola di salvaguardia per i maggiori oneri o le minori entrate a carico del bilancio dello Stato. Segnala poi gli articoli 13 e 19, in quanto si tratta di disposizioni volte a produrre effetti finanziari limitatamente al 2008. Essendo terminato l'esercizio finanziario, esse appaiono inidonee a produrre effetti finanziari.

Con riferimento all'articolo 15, comma 2, volto a prevedere una partecipazione minoritaria della Cassa depositi e prestiti ai consorzi per lo sviluppo degli impianti di energia nucleare, fa presente che il rappresentante del Governo, durante l'esame presso la Camera dei deputati, ha rilevato che da tale disposizione potrebbe determinarsi un effetto negativo per la finanza pubblica in relazione al rischio di una revisione da parte di Eurostat della classificazione della Cassa come istituzione esterna all'aggregato delle amministrazioni pubbliche. Occorre acquisire elementi in merito. Fa presente poi che nel provvedimento in esame si fa più volte ricorso alla copertura attraverso le economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 415 del 1992 e accertate con un decreto ministeriale del 28 febbraio 2008. A tal riguardo, occorre acquisire elementi informativi per verificare che tali somme non siano andate in economia in occasione della conclusione dell'esercizio 2008, per valutarne l'ammontare (anche con la definizione delle rispettive somme impiegate per ciascuna disposizione di cui all'articolo 17, comma 23, 27 e 32) ed anche al fine di accertare le ragioni e la durata del loro mantenimento in bilancio.

Il comma 15 dell'articolo 17 prevede poi il trasferimento di personale dell'ISPRA, dell'ENEA e di società partecipate dall'ENEA, alla nuova

Agenzia per la sicurezza nucleare e stabilisce che il personale conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento all'atto del trasferimento. Per garantire l'invarianza di oneri sono ridotte alcune autorizzazioni di spesa per gli anni 2009-2011. Per quanto concerne il profilo degli oneri, occorre chiarire se le società partecipate dall'ENEA rientrano o meno nell'aggregato delle pubbliche amministrazioni in modo tale da escludere che la spesa di personale di società private sia posta a carico della nuova Agenzia (che invece ha natura di ente pubblico di regolazione), se la possibile presenza di differenze retributive tra personale confluito nella stessa istituzione (l'Agenzia per la sicurezza nucleare) e proveniente da diverse amministrazioni non possa determinare, per motivi equitativi, un'omogeneizzazione dei trattamenti economici verso l'alto, se la natura dei maggiori oneri indicati nel comma 16 abbia natura corrente o capitale. Per quanto attiene ai profili di copertura, oltre a verificare la sussistenza delle risorse nelle autorizzazioni di spesa indicate nel comma 16 dell'articolo 17, occorre acquisire conferma che non vengano utilizzate spese in conto capitale per coprire oneri correnti. Sulla quantificazione degli oneri recati dall'articolo 27, comma 1, fa presente che la Ragioneria generale dello Stato ha rilevato una sottostima degli oneri mentre il Servizio del bilancio ha rilevato l'assenza di elementi informativi che giustificano l'applicazione di un coefficiente di realizzazione della spesa inferiore all'unità.

Secondo quanto indicato dal Servizio del bilancio appare, poi, suscettibile di determinare maggiori oneri l'esclusione del requisito della rappresentanza parlamentare per l'accesso ai contributi all'editoria (articolo 33, comma 1), trattandosi di agevolazioni che non sembrerebbero configurabili come tetti di spesa. Andrebbero, infine, richiesti chiarimenti sugli effetti finanziari della disposizione che posticipa all'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore del regolamento di riordino della materia l'operatività della norma secondo cui i contributi all'editoria stanziati nel bilancio dello Stato sono considerati come limite massimo di spesa.

Il sottosegretario CASERO deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato, recante risposte su taluni dei profili rilevati dal relatore, riservandosi di fornire gli ulteriori elementi nel corso della successiva seduta.

Il presidente Massimo GARAVAGLIA propone di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 27 gennaio 2009, ore 11

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

I. Seguito dell'esame dei seguenti documenti:

- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità di opinioni espresse dal deputato Paolo Guzzanti, senatore all'epoca dei fatti (*Doc. IV-ter*, n. 8).
- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità di opinioni espresse dal deputato Paolo Guzzanti, senatore all'epoca dei fatti (*Doc. IV-ter*, n. 9).
- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità di opinioni espresse dal signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti (*Doc. IV-ter*, n. 10).
- Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Nicola Latorre nell'ambito di un procedimento penale (*Doc. IV*, n. 3).

II. Esame del seguente affare assegnato:

- Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Ancona in relazione ad un procedimento civile riguardante il signor Augusto Cortelloni, senatore all'epoca dei fatti.
-

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

(1^a - Affari Costituzionali)

(2^a - Giustizia)

Martedì 27 gennaio 2009, ore 8,30 e 15

ORE 8,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione: audizione di associazioni.

ORE 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (1082) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 27 gennaio 2009, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali (1334) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive (2).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori (3).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24).
- Modifica alla legge 22 novembre 1988, n. 516, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (1106).
- Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (1107).
- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti (1305).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza (272).
- Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (278).
- CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (308).
- BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale (344).
- SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale (760).
- D'ALIA. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale (1039).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Laura BIANCONI e CARRARA. - Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (306).
- DI GIOVAN PAOLO ed altri. - Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (346).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PICCIONI. - Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (831).
- SACCOMANNO ed altri. - Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (948).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COMINCIOLI. - Riconoscimento dell'inno ufficiale della Repubblica italiana (5).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GRILLO e COMINCIOLI. - Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (202).
- GRILLO. - Inno della Repubblica italiana (204).
- MOLINARI e LUSI. - Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (536).
- GENTILE. - Riconoscimento dell'inno «Fratelli d'Italia», di Goffredo Mameli e Michele Novaro, quale inno ufficiale della Repubblica italiana (943).
- e della petizione n. 104 ad essi attinente.

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COLLINO ed altri. - Riforma dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (945).
- BIANCO ed altri. - Disciplina dei servizi pubblici locali (1289).

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- TOFANI ed altri. - Interventi in favore dei disabili gravi tramite il servizio civile volontario (952).
- DE LILLO. - Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili (1094).

- DE LILLO. - Misure a favore di soggetti con disabilità grave attraverso l'utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale (1138).

VIII. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RAMPONI. - Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione, in materia di impiego delle Forze armate italiane nelle operazioni internazionali (148).
- BERSELLI e BALBONI. - Distacco del comune di Sassofeltrio dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (625).
- BERSELLI e BALBONI. - Distacco del comune di Montecopiolo dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (627).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SARO. - Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (694).
- SARO. - Distacco del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (758).
- BELISARIO ed altri. - Modifiche all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali (824) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e della petizione n. 243 ad esso attinente.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BRICOLO ed altri. - Modifica all'articolo 12 della Costituzione sul riconoscimento dei simboli identitari di ciascuna Regione (865).
- MONTI ed altri. - Modifiche all'articolo 1 della legge 11 giugno 2004, n. 146. Aggregazione dei comuni di Lentate sul Seveso, Busnago, Caponago, Cornate d'Adda e Roncello alla provincia di Monza e della Brianza (889).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Marilena ADAMO ed altri. - Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione recanti l'introduzione del *referendum* propositivo e la revisione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1092).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.- BENEDETTI VALENTINI. - Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132, 133 e all'VIII disposizione transitoria e finale della Costituzione, per la soppressione delle Province (1098).
- SARO e VACCARI. - Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (1126).

- Mariangela BASTICO ed altri. – Delega al Governo in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali (1208).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 27 gennaio 2009, ore 9 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008 (1333) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - LI GOTTI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999 (849) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2003 (1302).
-

DIFESA (4^a)

Martedì 27 gennaio 2009, ore 15,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva relativa alla condizione del personale militare.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- TORRI e MURA. – Delega al Governo per perfezionare il riallineamento delle carriere del personale appartenente ai ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica a quelle del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri (934).
- RAMPONI. – Nuove norme in materia di personale in servizio permanente delle Forze armate e di tutela del personale femminile delle Forze armate (152).
- e della petizione n. 16 ad esso attinente.

II. Seguito dell'esame congiunto dei documenti:

- CASSON ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta che indaghi sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, anche sulla base dei dati epidemiologici disponibili, riferiti alle popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni (*Doc. XXII, n. 7*).
 - BALBONI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonché le popolazioni civili, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di vaccini (*Doc. XXII, n. 10*).
-

BILANCIO (5^a)

Martedì 27 gennaio 2009, ore 9 e 15

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN RELAZIONE
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1315*

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:
- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente (1306).
- II. Seguito dell'esame degli emendamenti relativi al disegno di legge:
- Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (1082) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- III. Esame di ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge:
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008 (1078).
- IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (1195) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti (1305).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 27 gennaio 2009, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008 (1333) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (1195) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Creazione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti (414).
 - BARBOLINI. – Disposizioni in materia di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e del settore assicurativo (507).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 27 gennaio 2009, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti (1305).

II. Esame dell'atto comunitario:

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul Programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2009 (COM 2008 712 def.) (n. 24).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Proposta di nomina di un componente, in qualità di consigliere delegato, del Consiglio di amministrazione della Fondazione «Istituto nazionale per il dramma antico» (n. 25).
- Proposta di nomina di un componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione «Istituto nazionale per il dramma antico» (n. 26).
- Proposta di nomina di un componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione «Istituto nazionale per il dramma antico» (n. 27).
- Proposta di nomina di un componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione «Istituto nazionale per il dramma antico» (n. 28).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- CAFORIO ed altri. – Abrogazione dell'articolo 1-*septies* del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza di diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia (572) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

IN SEDE REFERENTE

Esame dei disegni di legge:

- Vittoria FRANCO ed altri. – Disposizioni generali in materia di promozione delle attività cinematografiche e audiovisive, nonché deleghe al Governo in materia di agevolazioni fiscali relative al settore cinematografico ed audiovisivo (87).
- BUTTI ed altri. – Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione degli impianti sportivi (1193).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui problemi economici e finanziari delle università:

- audizione del presidente del Consiglio universitario nazionale (CUN);
 - audizione del presidente della Conferenza dei rettori delle Università Italiane (CRUI).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 27 gennaio 2009, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008 (1333) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, e che abroga la direttiva 82/714/CEE» (n. 54).
 - Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Recepimento della direttiva 2005/45/CE relativa al reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare che modifica la direttiva 2001/25/CE relativa ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare» (n. 58).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 27 gennaio 2009, ore 9 e 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008 (1333) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MONTANI ed altri. – Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta (826).
- SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Nuove disposizioni in materia di pesca marittima (793).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Modifiche alla legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo agricolo di terreni ricadenti nella conterminazione della laguna veneta (1050).
- CASSON ed altri. – Regime giuridico delle valli da pesca della laguna di Venezia e della laguna di Marano-Grado (1239).

***ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA***

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario:

- Libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli: norme di prodotto, requisiti di produzione e sistemi di qualità (COM (2008) 641 def.) (n. 23).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 27 gennaio 2009, ore 15,15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul funzionamento delle Agenzie del lavoro: audizione di rappresentanti di EBIREF.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 27 gennaio 2009, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico, nonché in materia di cure palliative e di terapia del dolore (10).
- TOMASSINI ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (51).
- PORETTI e PERDUCA. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (136).
- CARLONI ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (281).
- BAIO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato (285).
- MASSIDDA. – Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente (483).
- MUSI ed altri. – Direttive anticipate di fine vita (800).
- VERONESI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà (972).
- BAIO ed altri. – Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento (994).

- RIZZI – Disposizioni a tutela della vita nella fase terminale (1095).
- BIANCONI ed altri. – Norme per l'alleanza terapeutica, sul consenso informato e sulle cure palliative (1188).
- e della petizione n. 428 ad essi attinente.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Istituzione del Registro nazionale dell'endometriosi (15).
- BIANCHI. – Disposizioni per la prevenzione e il trattamento dell'endometriosi (786).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI e MALAN. – Nuove norme in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (50).
- CARRARA ed altri. – Disposizioni in materia di assicurazione per la responsabilità civile delle aziende sanitarie (352).
- GASPARRI ed altri. – Disposizioni per la tutela del paziente e per la riparazione, la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da attività sanitaria (1067).
- BIANCHI. – Misure per la tutela della salute e per la sicurezza nell'erogazione delle cure e dei trattamenti sanitari e gestione del rischio clinico (1183).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999 (52).
- Ignazio MARINO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (7).
- BIANCONI e CARRARA. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (146).
- BIANCHI. – Istituzione di un Fondo di cura e sostegno a vantaggio dei pazienti affetti da malattie rare e misure per incentivare la ricerca industriale sui farmaci orfani (727).
- BIANCHI. – Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura, nonché per l'estensione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie (728).
- ASTORE. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (743).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (58).
- THALER AUSSERHOFER. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (101).
- MASSIDDA. – Disposizioni per la regolamentazione della riabilitazione equestre (482).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CURSI. – Disciplina delle terapie non convenzionali e istituzione dei registri degli operatori delle medicine non convenzionali (145).
- MASSIDDA. – Disciplina delle medicine non convenzionali (481).
- BOSONE ed altri. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (713).
- CONSIGLIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (1134).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CAFORIO ed altri. – Nuove norme in materia di ordini ed albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (573) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- BOLDI ed altri. – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (1142).

VIII. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Disciplina delle attività nel settore funerario (56).
- DE LILLO. – Modifiche al testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, in materia di divieto di vendita e consumo di tabacco ai minori di anni diciotto (137).
- BAIO ed altri. – Misure a sostegno di interventi contro le dipendenze comportamentali ed il gioco d'azzardo patologico (284).
- TOMASSINI ed altri. – Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici (718).

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Norme in favore dei soggetti stomizzati (21).
- CAFORIO ed altri. – Norme in materia di soggetti incontinenti e stomizzati (571) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- GRAMAZIO ed altri. – Norme in favore di soggetti incontinenti e stomizzati (791).
- MASSIDDA. – Norme in favore di pazienti incontinenti e stomizzati (498).

X. Esame del disegno di legge:

- PORETTI e PERDUCA. – Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri (511).

PROCEDURE INFORMATIVE

- Interrogazioni.
-

COMMISSIONE STRAORDINARIA**per la verifica dell'andamento generale dei prezzi
al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati**

Martedì 27 gennaio 2009, ore 14,30

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sulle determinanti della dinamica del sistema dei prezzi e delle tariffe, sull'attività dei pubblici poteri e sulle ricadute sui cittadini consumatori.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 27 gennaio 2009, ore 21

I. Svolgimento della replica del Presidente.

II. Comunicazioni del Presidente.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Martedì 27 gennaio 2009, ore 8,30

INDAGINE CONOSCITIVA

- Sull'anagrafe tributaria nel contrasto all'evasione fiscale.
 - Audizione del direttore dell'Agenzia delle Entrate dottor Attilio Befera.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione della legislazione**

Martedì 27 gennaio 2009, ore 13,30

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa: audizione di rappresentanti della FEDERALIMENTARE.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale**

Martedì 27 gennaio 2009, ore 14

Audizione dell'ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per la spesa sociale della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dottor Francesco Massicci.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare
riguardo alle cosiddette «morti bianche»**

Martedì 27 gennaio 2009, ore 14

Audizioni delle organizzazioni dei settori dell'agricoltura e del commercio.
